

annualità detraibili siano quelle soltanto che costituiscono reddito rispetto al creditore ».

Se poi si consideri che io ho sempre distinto il periodo in cui il reddito lordo catastale presunto degli impianti idroelettrici gode della esenzione dall'imposta unificata, da quello in cui il reddito stesso sarà assoggettato all'imposta medesima, quale faciente parte del complessivo reddito lordo industriale degli impianti suddetti, cioè dopo il 1940, potrei ancora aggiungere che l'autorità del Quarta sarebbe stata assai bene invocata a conforto della mia tesi, sia per ciò che attiene alla indeducibilità dei canoni di acqua, come per ciò che riguarda la indeducibilità degli interessi passivi dei capitali presi a prestito ed investiti nella costruzione o nell'acquisto degli impianti idroelettrici, in analogia o in conformità di quanto lo stesso Quarta osserva a pag. 344-345, numeri 278-279 del 2° volume del suo *Commentario* (terza edizione, 1920) (1).

\*  
\* \*

Ma vogliamo poi, davvero, far dipendere la bontà, o meno, della soluzione data a una determinata questione, dal richiamo, più o meno esatto, all'opinione di questo o quell'autore — per autorevole che egli sia, o possa essere? — Perchè, in quanto alla indeducibilità degli interessi passivi dei capitali presi a prestito ed investiti nella costruzione o nell'acquisto degli impianti idroelettrici, io avevo già (pag. 28 del citato mio volume) fatto richiamo alla magistrale sentenza 27 maggio 1921 della Cassazione di Roma, in causa *Finanza* contro *Società anonima ferrovia meridionale*, aderendovi pienamente e riproducendola, poscia, largamente, a pag. 92 e seg., del mio volume. Mentre, in appoggio della mia opinione, larga messe di giurisprudenza si trova riassunta nella nota (1) a pag. 79 di detto mio volume.

In ogni modo, quello che, sino a questo momento, può dirsi ed affermarsi con certezza, è questo: che la tesi della detraibilità degli interessi passivi dei

(1) Contrasta, evidentemente, con quanto è detto nel testo, sopra riprodotto, ciò che lo stesso Quarta dice sotto il n. 247 del vol. 2°, terza edizione, pag. 308, del suo *Commentario*:

«In applicazione dello stesso principio, è stato sempre ritenuto che gl'interessi, che un comune paghi sul prestito da esso fatto ed impiegato per la conduzione delle acque e costruzione dei relativi condotti siano detraibili dal reddito, che il comune stesso ritrae dalle concessioni di acqua ai privati, in quella proporzione, che i capitali mutuati si estimi essere serviti per la conduzione dell'acqua destinata allo esercizio delle private concessioni ».

In appoggio di questa sua affermazione, il Quarta richiama (nota (2), pag. 308) la rivista « Le imposte dirette », anno 1895, pag. 79; anno 1902, pag. 46. Quest'ultimo richiamo si riferisce alla sentenza 1-10 aprile 1901 della Corte di appello di Napoli, in causa *Società dell'Acqua Sarno*: sentenza non accettata dalla *Finanza*. Mentre il primo si riferisce alla decisione emessa dalla Commissione centrale addì 12 novembre 1894, n. 33737. E l'uno e l'altro giudicato contraddetti apertamente dalle successive pronunzie dell'autorità giudiziaria.

Egli è per ciò, che non crederei di commettere un'irriverenza, se dicessi, che è mia impressione che quel brano sia stato buttato giù, senza tanto considerare. Non sarebbe, del resto, la sola menda, che si riscontri nella magistrale opera del sommo giureconsulto. Talchè, viene fatto spesso di domandarsi, se la tarda età non abbia impedito all'insigne glossatore di aggiornare e correggere, in più di un punto, certe sue affermazioni, che già risultavano, lui vivente, sorpassate dal tempo o in contrasto con i successivi giudizi della giurisprudenza o con le opinioni manifestate dalla dottrina, non per anco rilevati.